



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>D'ANDREA</u>	<u>FRANCESCO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MARTINELLI</u>	<u>LIVIA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>NICOLARDI</u>	<u>GUIDO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 467/2018

UDIENZA DEL

12/06/2018 ore 09:30

N°

3440

PRONUNCIATA IL:

12 GIU 2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

25 GIU 2018

Il Segretario

*Woe Per fa*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto del presente giudizio è il ricorso che ---  
rappresentato e difeso come in atti, ha proposto per impugnare l'avviso di accertamento per Irpef 2014 del quale aveva ricevuto notifica il 28 novembre 2017 e che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano (nel prosieguo, l'Ufficio), ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del DPR 600/1973, aveva emesso ad integrazione di altro precedente accertamento relativo al medesimo anno d'imposta e per il quale era già pendente ricorso dinanzi a questa stessa Commissione Tributaria.

La vicenda che ha dato origine al presente giudizio può essere sinteticamente riassunta nei termini che seguono.

In data 16 marzo 2015 l'Agenzia delle Entrate aveva avviato un'attività di controllo fiscale nei confronti dell'attuale ricorrente per i periodi d'imposta dal 2004 al 2013, allo scopo di controllare il corretto assolvimento degli adempimenti dichiarativi previsti dalla normativa tributaria.

Sulla scorta delle risultanze comprese nel processo verbale di constatazione redatto il 18 dicembre 2015, nonché delle informazioni e dei dati acquisiti nell'ambito di un procedimento penale incardinato dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Milano (---), l'ufficio aveva accertato che il ricorrente, in quanto solo fittiziamente residente nel Comune "frontaliero" di (---) (CO), ma di fatto residente in Italia, a partire dal periodo d'imposta 2011 non aveva ottemperato agli obblighi di monitoraggio delle attività finanziarie e/o patrimoniali detenute all'estero, omettendo di indicare nel quadro RW delle proprie dichiarazioni dei redditi le attività finanziarie detenute in Svizzera e i redditi ivi prodotti. L'ufficio aveva pertanto emesso due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2013 e 2014, ai fini Irpef e relative addizionali.

In particolare, con riferimento all'anno 2014 l'Ufficio aveva accertato redditi di lavoro dipendente non dichiarati per un importo pari ad euro 184.557,06.

L'atto di accertamento era stato tempestivamente impugnato dal contribuente, unitamente a quello concernente i precedenti anni 2012 e 2013.

L'ufficio, sostenendo che dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente era emerso che il premio di produzione pari a CHF 65.600,00 era stato percepito nell'anno 2014, l'Ufficio aveva rideterminato, in via di autotutela parziale, il maggior reddito imponibile accertato per l'anno 2013, decurtandolo del suddetto premio di produzione, ma aveva anche ripreso a tassazione il medesimo importo, imputandolo al successivo anno 2014 ed emettendo, per tale periodo di imposta, nuovo avviso di accertamento integrativo di quello per il quale era già pendente giudizio dinanzi alla competente Commissione Tributaria.

Contro tale accertamento è stato proposto il ricorso oggetto del presente giudizio.

All'esto dell'odierna udienza di trattazione, la Commissione, preso atto delle conclusioni delle parti, reputa che il ricorso debba essere accolto per le ragioni di seguito indicate.

1. L'Ufficio ha motivato l'accertamento integrativo della cui legittimità si discute richiamando l'articolo 43, comma 3, del DPR 600/1973 e sostenendo che l'elemento di novità (richiesto dalla norma come necessario presupposto di legittimità dell'atto) era costituito dal cedolino del 27 maggio 2014 relativo al premio di produzione ripreso a tassazione, del quale – sosteneva - non aveva mai avuto conoscenza prima che il contribuente lo producesse in allegato al ricorso da lui proposto nel settembre 2017 contro l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013. Presa conoscenza, attraverso quel documento, del momento esatto di percezione della anzidetto premio, l'Ufficio aveva stornato il relativo importo dall'accertamento per il 2013 e lo aveva imputato, con l'avviso di accertamento integrativo in contestazione, ad incremento del maggior reddito di lavoro dipendente percepito nel 2014.

2. Dai documenti prodotti in giudizio dal ricorrente emerge la prova della infondatezza della tesi dell'Ufficio. Sulla scorta di quei documenti deve infatti ritenersi che il predetto cedolino relativo alla premio di produzione di cui si discute era già in possesso dell'Agenzia delle Entrate al momento dell'emissione sia dell'accertamento per il 2013, sia di quello per l'anno successivo. L'errata imputazione del premio all'anno d'imposta 2013 è dipeso, dunque, da un errore di valutazione dell'Ufficio. Ne consegue che difettano, nel caso in esame, i requisiti di novità e di sopravvenienza che il citato articolo 43 richiede perché l'Agenzia delle Entrate possa emettere legittimamente (superando il principio generale del carattere unitario dell'accertamento) un avviso integrativo di un precedente atto di accertamento (addirittura, come nel caso in esame, già impugnato in sede giurisdizionale), al quale si aggiunge, senza sostituirsi ad esso.

3. Quanto esposto al precedente punto 2 costituisce già ragione sufficiente per riconoscere l'illegittimità dell'avviso di accertamento in contestazione. Sennonché, nel corso del giudizio si è giunto un ulteriore motivo d'illegittimità. Con sentenza in data 28 febbraio 2018, altra sezione di questa Commissione Tributaria, pronunciandosi sui tre ricorsi proposti dall'odierno ricorrente contro l'originario accertamento relativo al 2014 e i contestuali accertamenti per i precedenti anni 2012 e 2013, ha riconosciuto la condizione di lavoratore transfrontaliere del Quintavalle ed ha escluso che gli fosse obbligato alla compilazione del quadro RW e alla dichiarazione in Italia dei redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera. Ha pertanto annullato gli accertamenti relativi ai predetti anni, compreso - come si è detto - quello relativo al medesimo periodo d'imposta 2014 qui in contestazione.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'accertamento. Condanna l'Ufficio a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00.

Milano, 12 giugno 2018

Il Pres. rel.  
